

VIDEO SULLE PROPRIETA' COLLETTIVE

Con questo Video ci proponiamo di far conoscere, anche al di fuori degli ambienti di specifica competenza, una realtà storico-giuridica non molto nota anche perché, soprattutto nel passato trascurata nelle scuole di diritto dove è stata addirittura negata o minimizzata da alcune scuole di pensiero.

Intervista all'avv. M.Athena Lorizio, esperta in tema di demani civici e proprietà pubbliche e Segretario gen. di Aprodac (Associazione per la tutela delle proprietà collettive e diritti di uso civico) sulla storia e regime giuridico delle proprietà originarie e gestioni delle comunità locali di abitanti (assetti collettivi variamente denominati).

1° - Vorrei anzitutto spiegare perché ancora oggi questi diritti – che risalgono alle origini degli aggruppamenti umani - sono importanti, se e perché possono servire ancora e quindi perché è necessario conoscerli e diffonderne la conoscenza.

E' la conoscenza la molla del progresso dell'umanità.

Un'avvertenza: La terminologia è storicamente impropria e polivalente: nella prassi giuridica l'espressione "uso o diritto civico" indica il diritto originario dei *cives*, residenti in un determinato territorio, ad utilizzare i prodotti della terra, delle acque, del bosco necessari alla vita dell'uomo e contestualmente

del gruppo di cui l'uomo è parte. Un tempo, nelle scuole di diritto naturale si diceva che i diritti civili erano esercitati e fatti valere *uti singulus et uti civis*.

Con lo stesso termine, in senso più tecnico, si indicano genericamente i possessi o patrimoni originari delle comunità di abitanti, che gli abitanti utilizzavano e godevano in forma diretta e promiscua e soprattutto solidale. E' la solidarietà che caratterizza questi antichi possessi. Gli uomini più forti e vitali raccoglievano la legna, portavano le bestie al pascolo, coltivavano la terra per i bisogni di vita propri e dei più deboli del gruppo (vecchi, donne, bambini).

2. Le origini di questi patrimoni e diritti si perdono nel tempo. Essi si sono formati con i primi insediamenti, quando gli uomini da nomadi e cacciatori, sono diventati agricoltori, ed hanno avuto necessità di stabilirsi e vivere nei territori più fertili ed adatti alla vita. Proprio perchè necessari alla vita ed allo sviluppo della comunità, questi diritti sono stati sempre difesi dai *cives* contro le aggressioni dei terzi (abusi del signore, invasioni delle popolazioni vicine) e contro le usurpazioni dei singoli.

Naturalmente ogni gruppo o comunità ha avuto la sua storia e vicende diverse nel tempo. Nell'epoca moderna con il mutare degli assetti sociali e delle condizioni economiche, e soprattutto

per effetto della diversa organizzazione del territorio e del predominio dello stato centrale e supercomunale, con l'avanzare delle urbanizzazioni e delle moderne infrastrutture, gli assetti collettivi sono diventati marginali; si sono di fatto mantenuti solo in aree determinate, dove è stata minore la spinta alle migrazioni ed all'abbandono del territorio rurale e montano. Paradossalmente, per queste stesse ragioni, i territori di proprietà delle comunità locali sono anche quelli che hanno potuto conservare intatte le loro caratteristiche naturali e dove quindi si possono trovare le condizioni migliori di vita.

Per queste ragioni, di carattere storico ed evolutivo, essi rappresentano un fattore positivo e preferenziale rispetto alla situazione critica del territorio urbano, che è la più esposta al rischio di inquinamenti e malattie. Ed è per questa stessa ragione che il legislatore nazionale ha inserito i beni e diritti di demanio civico nella categoria dei beni ambientali (*d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 12 codice dei beni culturali e del paesaggio*).

Gli assetti collettivi (cioè i patrimoni delle collettività o comunità di abitanti) sono anche importanti perché possono essere gestiti direttamente dalla comunità proprietaria, la quale quindi può scegliere ed adottare il sistema migliore per la conservazione del territorio.

I diritti ed assetti collettivi non sono solo in Italia, li troviamo sia pure in forma residuale, nelle aree rurali e meno contaminate di

ogni parte del mondo, dove comunità in genere chiuse e lontane dalle strutture socio-economiche dell'epoca moderna, hanno mantenuto le loro consuetudini e tradizionali forme di vita. Ad es. nell'Amazzonia, presso le comunità indiane del nord America, nelle isole neozelandesi, ad anche in alcune zone interne e meno sfruttate dei paesi europei.

3. In Italia, gli assetti collettivi hanno origini, denominazioni e strutture assai diverse.

Nel nord, nelle zone dell'arco alpino, vi sono comunità di famiglie originarie assai chiuse, molto bene organizzate, che hanno saputo coniugare le antiche tradizioni con i moderni stili di vita. Ad es. le Regole del Veneto, (del Cadore, le Regole ampezzane, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Vicinie del Friuli, le comunelle triestine, le consorzierie del Piemonte e della Val d'Aosta, etc.)

Nel Centro, ci sono le comunanze ed associazioni agrarie dell'Umbria, delle Marche e dell'Emilia Romagna. In particolare, le partecipanze agrarie emiliane si sono opposte alle quotizzazioni e privatizzazioni imposte dalla legge usi civici del 27 per le terre atte a cultura agraria, preservando così le attività agricole tradizionali. Nei territori degli ex stati pontifici vi sono le Università agrarie, mentre nel Meridione, dove è rimasta più a lungo la struttura feudale, è mancata la forma associativa dei *cives*, ed è stato il comune che ha gestito le terre della comunità e

popolo. Bisogna anche dire che di frequente il comune- ente amministrativo – nel gestire i bene della comunità locale, ha considerato più le proprie esigenze di bilancio che gli interessi della popolazione. La gestione comunale ha spesso determinato la dispersione dei patrimoni collettivi.

La legge nazionale vigente è tuttora la legge unificatrice del 1927 n. 1766 e relativo regolamento, di epoca fascista.

La legge del 27 è chiamata legge di liquidazione perchè ha disciplinato la procedura di liquidazione degli usi o diritti civici esercitati dalla popolazione sulle terre private (ex feudali). Con la liquidazione dei diritti civici, viene a cessare l'esercizio diretto di questi diritti e la proprietà della terra gravata dagli usi resta libera a favore del proprietario, che paga un corrispettivo, in danaro (canone) o in natura, alla comunità in cambio degli usi liquidati.

Questa è la parte negativa della legge del 27, mentre la parte positiva è quella che sancisce la inalienabilità dei boschi e pascoli permanenti di demanio civico. Si tratta comunque di un regime di indisponibilità controllato: infatti, la commerciabilità dei beni è consentita solo per piccole estensioni che non si prestano alle utilizzazioni di legge (forestali ed agricole), previa autorizzazione dell'ente di vigilanza. Questo particolare regime ha favorito così la conservazione delle aree boschive e pascolive di maggiore importanza naturalistica.